



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
PROVINCIA DI RIMINI

REGOLAMENTO
DI POLIZIA URBANA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 23/04/2007
Modificato con delibere del Consiglio comunale n. 66 del 10/08/2011, n. 27 del
02/05/2012, n. 21 del 31/03/2022 e n. 17 del 23/04/2026

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza
- Art. 6 Sanzioni
- Art. 7 Ottemperanza

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

- Art. 8 Comportamenti vietati
- Art. 9 Altre attività vietate
- Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 **Abrogato**
- Art. 12 Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

- Art. 13 Manutenzione delle facciate degli edifici
- Art. 14 Verniciature
- Art. 15 Lavaggio mostre e vetrine
- Art. 16 Edifici disabitati e/o abbandonati
- Art. 17 Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo
- Art. 18 Pulizia dei cortili
- Art. 19 Spurgo pozzi neri
- Art. 20 Esalazioni moleste
- Art. 21 Fuoco su suolo pubblico e privato
- Art. 22 Disposizioni particolari per il decoro cittadino.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 23 Parchi, aiuole ornamentali e fontane comunali
- Art. 23 bis Aree di sgambamento cani
- Art. 24 Disposizioni sul verde privato non soggetto ad uso pubblico

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 25 Disposizioni generali
- Art. 26 Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 27 *Occupazioni per manifestazioni*
Art. 28 **Abrogato**
Art. 29 *Occupazioni*
Art. 30 **Abrogato**
Art. 31 *Occupazioni per lavori di pubblica utilità*
Art. 32 *Occupazioni per traslochi*
Art. 33 **Abrogato**
Art. 34 *Occupazioni di altra natura*
Art. 35 *Occupazioni per comizi e raccolta di firme*
Art. 36 *Mestieri girovaghi*
Art. 37 *Mendicità*
Art. 38 *Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico*

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

- Art. 39 *Disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e/o privato all'esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercizi similari nel periodo estivo (01/04 – 30/09)*
Art. 40 *Occupazioni per temporanea esposizione*
Art. 41 *Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali*
Art. 42 *Commercio in forma itinerante*

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 43 *Disposizioni generali*
Art. 44 *Spettacoli e trattenimenti*
Art. 45 *Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni*
Art. 46 *Botti e petardi*
Art. 47 **Abrogato**
Art. 48 **Abrogato**
Art. 49 *Abitazioni private*
Art. 50 *Strumenti musicali*
Art. 51 *Dispositivi acustici antifurto*
Art. 52 **Abrogato**

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Art. 53 *Protezione della fauna selvatica*
Art. 54 *Tutela degli animali domestici*

TITOLI VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

- Art. 55 *Servizi igienici*
Art. 56 *Commercio e offerte di servizi all'interno di edifici e luoghi pubblici*
Art. 57 *Commercio all'ingrosso. Apposizione cartello indicativo*
Art. 58 *Esposizione materiale funerario*
Art. 59 *Esposizione e vendita materiale ventennio fascista*
Art. 60 *Amministrazione degli stabili*

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. *Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Misano Adriatico, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.*

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. *Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:*

- a) *sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;*
- b) *occupazione di aree e spazi pubblici;*
- c) *quiete pubblica e privata;*
- d) *protezione e tutela degli animali;*
- e) *esercizi pubblici e attività commerciali.*

2. *Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale, dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.*

3. *Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.*

4. *Quando, nel testo e negli articoli, ricorre il termine **SUAP**, con esso da intendersi l'ufficio comunale dello Sportello Unico per le Attività Produttive.*

Art. 3

Definizioni

1. *Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:*

- a) *il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al*

pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate;

- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;*
- c) i monumenti, le fontane e gli arredi urbani in genere;*
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;*
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.*

*2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.*

*3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.*

L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorre conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza indirizzata al SUAP.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Il SUAP determina, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii..

4. La gestione del procedimento di autorizzazione o concessione dovrà avvenire con le modalità previste dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione. In caso di rinnovo senza modifiche, ove nulla osti, sarà sufficiente la presentazione di una comunicazione al SUAP a mezzo PEC, con l'indicazione dell'eventuale periodo interessato in caso di autorizzazioni o concessioni stagionali. Il nulla osta si intende rilasciato, qualora non pervenga alcuna comunicazione trascorsi 30 giorni dalla comunicazione.

6. Il SUAP può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le

concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito, da personale di altri enti preposti alla vigilanza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa stabilita in ciascun articolo.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto. Per violazione alle norme sull'occupazione del suolo pubblico, la contestazione di tre violazioni nel corso dello stesso anno, comporterà la sospensione della stessa per una settimana, anche in caso di pagamento della relativa sanzione amministrativa. La quarta violazione contestata nel corso dello stesso anno comporterà la revoca della concessione.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione

disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. *Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.*

Art. 7

Ottemperanza

1. *Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune di Misano Adriatico, devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.*

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 8

Comportamenti vietati

1. *A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Comune di Misano Adriatico è vietato:*

- a) *manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;*
- b) *imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;*
- c) *rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;*
- d) *arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;*
- e) *collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia*

autorizzati, sulle altrui proprietà;

- f) *praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni .*
- g) *utilizzare gli impianti o le attrezzature pubbliche destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite dei dodici anni di età;*
- h) *lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;*
- i) *compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico o privato soggetto a pubblico passaggio, qualsiasi operazioni di pulizia e/o lavaggio;*
- l) *immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;*
- m) *sdraiarsi o dormire per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;*
- n) *spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;*
- o) *ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;*
- p) *ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;*
- q) *compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;*
- r) *accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;*
- s) *sparare mortaretti o altri simili apparecchi;*
- t) *Attaccare o appendere cartelli di qualsiasi genere agli alberi o altri beni pubblici. **Gli Agenti accertatori provvederanno a rimuovere immediatamente i cartelli.***
- u) *Installare luminarie su suolo pubblico, salvo i casi appositamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, con tempi e modi definiti dalla stessa.*

(la sanzione per la violazione è da Euro 100,00 a Euro 600,00. Se la violazione è commessa nell'ambito dello svolgimento di attività imprenditoriali la sanzione è da Euro 250,00 ad Euro 1500,00;

Art. 9

Altre attività vietate

1. *A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:*
 - a) *ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e*

comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;*
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;*
- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
- e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;*
- f) Lo stendimento dei panni di bucato deve essere effettuato in modo tale che non sia prospiciente a strade o piazze pubbliche;*
- g) È vietato imbrattare con disegni e/o scritte, immobili pubblici e/o privati al di fuori di spazi autorizzati. Fermo restando le norme di legge, l'esecuzione di disegni o scritte su immobili effettuata utilizzando materiali diluibili in acqua è punita con la sanzione amministrativa sotto indicata. Nel caso in cui tali disegni e/o scritte siano realizzati con vernici bombolette spray la sanzione amministrativa è aumentata del triplo. È sempre disposto l'obbligo del ripristino a spese del trasgressore per danni al patrimonio pubblico.*

(la sanzione per la violazione dei commi da a) a g) è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

- h) È vietato gettare, lanciare e lasciare cadere sassi od altri oggetti che possono colpire le persone e/o le cose.*

(la sanzione è da Euro 300,00 a Euro 1.800,00).

Art. 10

Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;*
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;*
- 3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.*

4. *E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia;*

5. *I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.*

6. *I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati;*

7. *Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;*

8. *Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.*

9. *All'interno dei centri abitati è assolutamente proibito tenere animali della specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, nonché detenere galline, piccioni, conigli ed altri animali di bassa corte.*

(la sanzione per la violazione dei commi da 1 a 9 è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 11

Abrogato

Art. 12

Prescrizioni in caso di pioggia, gelo o neve

1. - Gelo:

È vietato innaffiare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio ovvero vi sia presenza di ghiaccio.

2. - Pioggia:

In caso di pioggia, qualora si determini stillicidio, le tende sovrastanti suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte.

3. *I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati aperti al pubblico onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;*

4. *I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;*

5. *E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti*

opportunamente disposti;

6. *Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori;*

7. *L'obbligo stabilito all'art. 10, comma 4., vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi;*

8. *I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.*

(la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. *A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione, procedendo a periodiche manutenzioni e/o al rifacimento delle coloriture.*

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

2. *Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.*

Art. 14

Verniciature

1. *Chiunque esegue verniciatura di mostre, vetrine, cancelli, recinzioni o simili, posti lungo strade o aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio, deve apporre segnali atti ad avvertire i passanti .*

(Per la violazione del presente articolo, la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 15

Lavaggio mostre e vetrine

1. *Il lavaggio delle mostre e delle vetrine collocate sulle parti esterne dei fabbricati, dovrà essere effettuato con le opportune cautele atte ad evitare imbrattamento di suolo*

pubblico e/o molestia ai passanti;

2. *È vietato gettare su suolo pubblico le acque di lavaggio dei locali e delle vetrate. Le acque dovranno essere convogliate nei modi prescritti dalla normativa specifica;*

3. *È fatto obbligo all'esecutore ovvero al titolare dell'esercizio di provvedere alla ripulitura immediata del suolo pubblico dalle materie e dai liquidi eventualmente presenti .*

(la sanzione per la violazione dei commi 1, 2, e 3 è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 16

Edifici disabitati e/o abbandonati

1. *I proprietari o i possessori a qualunque titolo di edifici disabitati e/o in stato di abbandono sono obbligati ad ostruirne gli accessi a mezzo di idonei sbarramenti fissi costituiti da mattoni ovvero muratura ovvero rete elettro-saldata che ostruiscano completamente l'accesso e precludano stabilmente la possibilità di invasione ed occupazione da parte di terzi .*

Si fanno salve le previsioni di cui al precedente articolo 13).

(Per la violazione la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 17

Canali, tubi delle acque pluviali e di scolo

1. *I proprietari dei fabbricati devono mantenere in perfetto stato i sistemi di canalizzazione delle acque pluviali per impedire fuoriuscite di liquidi su suolo pubblico tali da bagnare e/o insudiciare i passanti;*

2. *È vietato collocare all'interno dei tubi di scolo delle acque piovane qualunque cosa che impedisca o limiti il libero scolo delle acque piovane e/o provochi fuoriuscita di liquidi .*

3. *Le acque piovane non possono essere canalizzate nella rete delle acque nere.*

(la sanzione per la violazione dei commi 1, 2 e 3 è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 18

Pulizie dei cortili

1. *I proprietari, gli inquilini, e gli amministratori hanno l'obbligo di tenere sempre sgombri e puliti i cortili delle case da loro possedute, abitate od amministrate.*

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 19

Spurgo pozzi neri

1. *Nel territorio comunale posto a mare della S.S. 16, lo spurgo di pozzi neri potrà essere effettuato nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e nel periodo dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno dalle ore 6.00 alle ore 10.00,*

salvo casi di forza maggiore.

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 20

Esalazioni moleste

Fatte salve le disposizioni che regolano la materia è vietato provocare qualunque esalazione che rechi danno o molestia.

(Per la violazione si applica la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 21

Fuoco su suolo pubblico e privato

1. Senza preventiva autorizzazione è vietato accendere fuochi, anche momentaneamente, sul suolo pubblico, nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico e nei giardini e parchi pubblici.

2. In occasione delle tradizionali manifestazioni che si svolgono nelle serate corrispondenti con la ricorrenza di San Giuseppe (18-19 marzo) è consentita l'accensione di fuochi previa comunicazione all'Autorità competente.

3. E' vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie e ramaglie ad una distanza minore da 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

(la sanzione per la violazione ai commi 1), 2) e 3) è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 22

Disposizioni particolari per il decoro cittadino.

1) **dal 15/05 al 30/09** di ciascun anno, prima delle ore 24.00, è vietato spegnere le luci delle vetrine dei negozi, dei pubblici esercizi e delle attività ricettive, nell'intera zona a mare della SS.16 compresa la località Portoverde;

2) la rimozione delle ante di legno o di altro materiale di chiusura delle vetrine degli esercizi pubblici, commerciali e strutture ricettive dovrà avvenire almeno 7 giorni prima delle festività Pasquali e la relativa ricollocazione non potrà avvenire

prima del 30/09 di ciascun anno;

3) la rimozione delle paratie poste a protezione degli stabilimenti balneari dovrà avvenire secondo quanto stabilito nell'apposita ordinanza balneare;

4) la rimozione delle recinzioni fatiscenti e pericolose (esempio filo spinato) e la loro eventuale sostituzione dovrà avvenire entro 180 giorni dalla notifica di uno specifico provvedimento con altre più idonee, decorose e sicure, nel rispetto del vigente Regolamento edilizio comunale;

5) è fatto obbligo ai proprietari, ai locatari e ai concessionari di immobili, di mantenere pulite le relative aree, i parcheggi privati e spazi analoghi, in specie tutte quelle aree visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico. E' fatto altresì obbligo di mantenere le vetrine e le strutture degli edifici in maniera decorosa.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00)

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 23

Parchi, aiuole e fontane comunali

1. E' vietato accedere, circolare e sostare con veicoli a motore nonché con animali da sella o da tiro e veicoli a trazione animale, su tutte le aree verdi, parchi e giardini pubblici. Il divieto non si applica alle seguenti categorie, alle quali è consentito il transito esclusivamente sui percorsi a ciò destinati:

a) veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;

b) mezzi di soccorso e di polizia;

c) mezzi di servizio per la manutenzione del verde e delle strutture;

d) mezzi autorizzati per il rifornimento dei punti ristoro interni ai parchi.

2. È vietato calpestare, circolare o sostare con velocipedi, monopattini e altri acceleratori di andatura sulle aiuole, sulle zone fiorite e sulle aree verdi (aree esterne ai parchi e giardini).

3. Su tutto il territorio comunale, ed in particolare all'interno di parchi e giardini, è vietato gettare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori.

4. All'interno di parchi, giardini e aree verdi pubbliche è altresì vietato:

a) imbrattare, rimuovere o danneggiare la segnaletica, gli arredi e i manufatti;

b) utilizzare le strutture ludiche e gli arredi in modo non conforme alla loro destinazione o pericoloso;

- c) *estirpare fiori, danneggiare piante, arbusti, manto erboso o scavare il terreno;*
- d) *molestare la fauna selvatica, danneggiare nidi o tane;*
- e) *accendere fuochi, campeggiare o pernottare;*
- f) *versare sostanze inquinanti o nocive.*

5. A tutela del benessere animale e della sicurezza, su tutto il territorio comunale:

- a) *è vietato condurre cani o altri animali d'affezione senza guinzaglio. L'uso della museruola è obbligatorio nei casi previsti dalla normativa statale vigente o per cani di indole aggressiva;*
- b) *i conduttori devono essere muniti di idonea attrezzatura (sacchetti/palette) per la raccolta delle deiezioni e provvedere all'immediata rimozione delle stesse;*
- c) *è vietato condurre cavalli senza essere muniti di apposita sacca posteriore per la raccolta delle deiezioni o dispositivi equivalenti;*
- d) *è vietato l'accesso agli animali nelle aree giochi per bambini appositamente delimitate e segnalate.*

Gli obblighi di cui al presente comma non si applicano ai cani guida per non vedenti o alle unità cinofile delle forze di polizia.

6. Nelle fontane pubbliche e negli specchi d'acqua è vietato:

- a) *immergersi o farvi immergere animali (fatta eccezione per le fontane "a raso" del lungomare ove esplicitamente consentito);*
- b) *gettare oggetti, liquidi o rifiuti;*
- c) *prelevare acqua per scopi diversi da quelli potabili o igienici momentanei;*
- d) *danneggiare impianti idraulici ed elettrici.*

7. L'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante nei parchi è subordinata ad apposita autorizzazione della Giunta Comunale, per una durata limitata e previo parere tecnico.

Violazione del comma 1 (Veicoli nei parchi): Sanzione amministrativa da Euro 60,00 a Euro 360,00.

Violazione del comma 2 (Veicoli su aiuole/zona verde esterne): Sanzione amministrativa da Euro 40,00 a Euro 240,00.

Violazione dei commi da 3 a 7 (Comportamenti, animali, decoro): Sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 500,00.

Qualora le violazioni siano commesse nell'esercizio di attività d'impresa, la sanzione è da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

Art. 23 bis

Aree di sgambamento per i cani

1. Si definiscono aree di sgambamento per i cani le aree verdi comunali opportunamente recintate e segnalate con un cartello riportate la dicitura “aree di sgambamento per i cani” nonché di un avviso contenente una sintesi delle norme di comportamento principali da tenersi all’interno dell’area, che si intendono notificate a chiunque acceda.

2. Per motivi di sicurezza l’accesso alle aree di sgambamento è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani, nonché al personale incaricato e addetto alla manutenzione e al controllo.

3. Chiunque acceda all’area di sgambamento dei cani accetta incondizionatamente le norme e le regole di cui al presente articolo. In ogni caso, l’accompagnatore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni e/o lesioni a persone, animali o cose provocate dal proprio cane, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia responsabilità;

4. All’interno delle “aree di sgambamento cani” devono essere rispettate le seguenti norme generali di comportamento:

(a) assicurarsi che i cancelli di ingresso all’area siano sempre chiusi sia in entrata che in uscita

(b) i cani possono essere lasciati liberi da guinzaglio e senza museruola purché sotto il controllo dell’accompagnatore;

(c) in ogni caso, gli accompagnatori devono sempre essere muniti di guinzaglio e museruola da utilizzare in caso di necessità. I cani con problemi comportamentali e/ o aggressivi devono essere dotati di museruola e/o guinzaglio;

(d) l’accesso è consentito ai soli cani che non versino in periodo favorevole all’accoppiamento, nonché a quelli regolarmente registrati all’anagrafe canina, vaccinati ed assicurati, fino ad un numero massimo adeguato alla grandezza dell’area;

(e) in caso di difficoltà di convivenza fra i cani presenti, i proprietari dei cani aggressivi sono tenuti a valutare l’opportunità di accedere o meno all’area o, eventualmente, ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia;

(f) i minori al di sotto di anni 16 possono avere accesso alle aree solo se accompagnati da un adulto;

(g) a garanzia dell’igiene e la tutela del decoro è fatto obbligo ai conduttori dei cani di portare con sé palette e sacchetti per la rimozione immediata di eventuali deiezioni;

(h) il proprietario/conducente del cane è sempre tenuto alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, richiudendole in appositi sacchetti di plastica da gettare negli appositi raccoglitori;

(i) in tutte le aree istituite è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto, anche di piccolissime dimensioni;

(j) sono vietati utilizzi dell’area diversi dallo sgambamento cani, compreso lo svolgimento

delle attività di addestramento cani da caccia, da difesa o da guardia;

(k) non è consentito somministrare pasti ai cani per evitare che si generino conflitti con gli altri cani presenti nell'area;

(l) le aree istituite devono essere mantenute in buono stato; a tal fine gli accompagnatori sono tenuti ad impedire che i cani scavino buche o ledano in qualunque modo la recinzione, ripristinando senza indugio lo stato di fatto;

(m) le aree di sgambamento cani sono regolarmente mantenute dal Comune di Misano Adriatico; essendo aree di libero accesso e prive di sorveglianza l'utente è comunque tenuto, prima di liberare il cane, a verificare la presenza di danneggiamenti, varchi sulle recinzioni nonché prestare attenzione alle eventuali buche, radici affioranti e insidie sul terreno insite nella natura stessa di tali aree onde evitare incidenti.

(Per la violazione del presente articolo, la sanzione è da Euro 150,00 a Euro 600,00);

Art. 24

Disposizioni sul verde privato non soggetto ad uso pubblico

1. I proprietari, nonché tutti coloro che, abbiano la disponibilità di aree private non soggette ad uso pubblico, all'interno del territorio urbanizzato e/o centro abitato, per prevenire l'abbandono indiscriminato di rifiuti nonché l'invasione dei terreni da parte di nomadi in transito, il cui insediamento, ancorché provvisorio, costituisca fattore di turbativa anche igienico sanitaria, devono osservare le seguenti disposizioni relative alle aree in oggetto:

a) provvedere alla realizzazione e manutenzione di recinzione perimetrale. La recinzione dovrà essere realizzata, secondo quanto disposto dal regolamento edilizio e comunque ad una altezza non superiore a metri 1,50, con l'osservanza delle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione. In alternativa, le aree predette devono essere costantemente arate o coltivate e gli accessi carrabili alle stesse devono essere impediti mediante sbarramenti naturali od artificiali idonei ad impedire l'ingresso ai veicoli.

b) tenere le aree libere da rifiuti, anche se abbandonati da terzi, materiali vari, anche se accantonati in ripari, ricoveri, tettoie o strutture precarie rimate.

c) controllare la vegetazione erbacea presente nelle aree in oggetto provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire un eccessivo sviluppo della vegetazione stessa. Si considera eccessivo sviluppo della vegetazione la presenza di vegetazione avente un'altezza dal piano di campagna superiore a 20 (venti) centimetri.

d) evitare gli impaludamenti ed i ristagni di acque;

e) controllare le siepi e le alberature provvedendo a periodici tagli necessari ad impedire lo sviluppo della vegetazione su suolo pubblico.

(la sanzione per la violazione delle lettere a), b), c) d),e) del comma 1 è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 25

Disposizioni generali

1. *A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.*
2. *Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:*
 - a) *le aree e gli spazi di dominio pubblico;*
 - b) *le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi inter-pilastrì;*
 - c) *i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;*
3. *Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2), sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.*
4. *Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.*
5. *L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3).*
6. *Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale per particolari situazioni o circostanze.*
7. *Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.*
8. *Le istanze e la documentazione prevista a corredo vanno presentate al competente Ufficio con modalità telematiche, **almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione del suolo pubblico**, utilizzando la modulistica all'uopo prevista*

dall'Ufficio SUAP.

10. Le occupazioni dovranno essere delimitate in modo chiaro con pedane o foriere, o altro tipo di soluzione concordata con l'Ufficio Tecnico comunale. Allo scadere dell'autorizzazione l'area dovrà essere ripristinata allo stato originario, liberandola da qualunque materiale utilizzato ai fini dell'occupazione.

(la sanzione per le violazioni è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 26

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 25 si distinguono in:

- a) **temporanee:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, riferite ad un lasso di tempo limitato e tendenti a non ripetersi nel tempo, con o senza scopo di lucro, come quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici, o che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **stagionali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;
- c) **annuali:** sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate, salvo comunicazione di proroga della validità di cui all'Art. 4 c. 5.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

(la sanzione è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 27

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al SUAP richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, nonché, se del caso, anche dal parere della Commissione di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo, con allegata la documentazione relativa a:

- modalità di occupazione;
- strutture che si intende utilizzare;

- impianti elettrici;
- modalità di smaltimento dei rifiuti.

In ogni caso dovrà essere data prova di aver sottoscritto apposito contratto con il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti;

(Per la violazione del comma 1 si applica la sanzione da Euro 250,00 a Euro 1.500,00).

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, nello stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e ai criteri previsti dalla normativa Nazionale e Regionale.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate **almeno 20 giorni** prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica.

5. L'autorizzazione per l'occupazione può essere, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Relativamente al comma 5 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare, di volta in volta e secondo il sito e la consistenza della manifestazione, la loro applicabilità.

Art. 28

Abrogato

Art. 29

Occupazioni

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea

documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 30

Abrogato

Art. 31

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo pubblico per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1), contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari da parte dell'Ufficio Viabilità in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefax o PEC, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 32

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza al SUAP con le modalità previste dall'ufficio stesso, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, il SUAP rilascia apposita autorizzazione, dopo la comprova dell'avvenuto assolvimento dei tributi dovuti.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

(per la violazioniesi applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 33

Abrogato

Art. 34

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita senza la necessità di apposita autorizzazione la collocazione di zerbini o rampe per disabili presso le soglie di esercizi pubblici, commerciali o simili, sempre nella salvaguardia della circolazione.

(per la violazione dei commi 1 e 2 si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 35

Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 25, comma 3). L'autorizzazione deve **essere richiesta almeno dieci giorni prima**. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

(per la violazione del comma 1) si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 36

Mestieri girovaghi

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 121 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, (T.U.L.P.S.), l'esercizio di mestieri girovaghi è soggetto ai seguenti limiti e divieti:

1. Limiti.

Il mestiere girovago di saltimbanco, cantante, suonatore di piazza, può essere svolto unicamente dalle ore 21,00 alle ore 24,00 per un periodo non superiore a 90 minuti, nei seguenti luoghi, unicamente quando non vi siano altre manifestazioni programmate:

- a) Piazza Repubblica;
- b) Piazza Venezia;
- c) Parco di Via Alberello;
- d) Piazza Colombo (Loc. Portoverde);
- e) Via Litoranea Nord nell'area compresa tra Via Piemonte ed i Bagni 29/30;
- f) Via Litoranea Sud nell'area compresa tra Via Marconi e Via D'Azeglio;

Sono assentite, in alternanza fra loro, due attività per ogni luogo sopra indicato nel tempo massimo di 90 minuti ciascuna.

Qualora nello spettacolo vengano utilizzate torce o oggetti simili, il suolo sottostante dovrà essere adeguatamente protetto al fine di evitare imbrattamenti e/o danneggiamenti della pavimentazione.

L'esercizio della attività dei c.d. "Madonnari". è vietata direttamente su suolo pubblico. È consentita l'occupazione di suolo pubblico nei luoghi e nei tempi sopra indicati, previa comunicazione, con teli, pannelli e simili, appoggiati su suolo pubblico, successivamente disegnati senza danneggiamento al manto stradale.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

La reiterazione della suddetta violazione per più di due volte comporta l'impossibilità di proseguire l'attività per la stagione in corso e quella successiva. In caso di inosservanza il responsabile sarà passibile delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato.

2. Divieti.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi, nei seguenti luoghi:

- a) in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non.
- b) di fronte a vetrine ed ingressi.
- c) in luoghi diversi da quelli indicati al punto 1..

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

3. Deroche e abrogazioni.

a) In deroga ai limiti ed ai divieti di cui al presente articolo, per particolari eventi, l'esercizio di mestieri girovaghi è ammesso in luoghi diversi da quelli autorizzati, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.

b) eventuali modifiche ed integrazioni alla presente disciplina possono essere disposte con apposita ordinanza sindacale.

c) è abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni, così come l'ordinanza sindacale n. 128 del 15/06/2018;

Art. 37

MendicITÀ

1. È fatto divieto di mendicare nei seguenti luoghi:

- a) In corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali semaforizzate e non.*
- b) Nelle aree di svolgimento di mercati ambulanti.*
- c) Di fronte a vetrine ed ingressi.*
- d) Tra la ferrovia e il mare.*
- e) Cimitero.*
- f) Altri luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale.*

2. In ogni caso l'attività deve essere compiuta in maniera itinerante con soste non superiori a trenta minuti nello stesso luogo.

3. Le soste possono essere fatte solo in luoghi che distino tra di loro almeno 500 metri. Per luogo si intende la superficie occupata durante la sosta.

4. E' in ogni caso vietato l'impiego di minori e disabili, intralcio alla pubblica viabilità o alterazione del decoro urbano, nonché arrecare molestia o comportamenti che possano offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero provocare turbamento al libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione per lo scopo a cui sono destinati.

(per la violazione, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 38

Acquisto ed assunzione di stupefacenti su suolo pubblico

1. Fatto salvo quanto già disposto in materia dalla legge statale, è vietato l'acquisto ovvero l'assunzione delle sostanze stupefacenti di cui alla richiamata normativa statale, condotti su suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblico passaggio.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 300,00 a Euro 1.800,00).

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 39

Disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e/o privato all'esterno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi ed esercizi similari.

1. Il presente articolo disciplina le occupazioni di suolo pubblico e/o privato sulla parte del territorio comunale compreso fra la SS.16 e il lungomare, Portoverde incluso.

2. Ai fini della presente disciplina con le espressioni:

a) **“suolo pubblico”** si intende l'area di dominio pubblico appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;

b) **“suolo privato d'uso pubblico”** si intende l'area di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;

c) **“area privata aperta”** si intende qualsiasi area di proprietà privata, su cui di fatto è consentita la possibilità di accesso e la circolazione al pubblico, ossia di tutti i soggetti diversi dai titolari dei diritti sull'area stessa;

d) **“espositori per la merce”** si intende: vetrine, carrelli, banchi, manichini, ceste/cesti in vimini o materiali similari montati su strutture di sostegno tipo carrello. L'altezza degli stessi non potrà superare mt. 1,60.

3. ESERCIZI COMMERCIALI.

a) l'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuato lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte dello stesso (o i fronti dello stesso nel caso dei negozi “ad angolo”).

b) Visto quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, l'occupazione può essere effettuata per una profondità massima, misurata dal “filo muro” dell'esercizio, non superiore alla metà del marciapiede o area adibita al transito pedonale, e, in ogni caso, per una profondità massima non superiore a mt. 1,00 in Via Repubblica (tratto compreso tra Via Litoranea e sottopasso FF.SS.) e mt. 1,50 nelle restanti vie, sempre che rimanga libera una zona per il transito dei pedoni profonda non meno di **mt. 1,50** (misurata, verso il fronte dell'esercizio, dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al transito pedonale con l'area adibita alla circolazione e sosta dei veicoli). Nel caso in cui il marciapiede presenti ostacoli quali piante, pali o fioriere, l'occupazione può essere realizzata all'interno degli spazi da essi creati, comunque in maniera tale da poter consentire un transito pedonale linerare e non accidentato;

c) E' consentito collocare, all'esterno di ogni esercizio, un numero massimo complessivo di **2** sedie tipo “registra” o altra tipologia attinente l'arredo dell'esercizio, ad uso dei relativi titolari e/o del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

d) **E' fatto assoluto divieto di:**

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con ogni genere di espositori per la merce, tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie.
- Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo

provvisorio.

- Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno.
- Appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all'interno dell'esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate.
- Utilizzare, come contenitori per esporre la merce qualsiasi altra attrezzatura, anche tecnologica, idonea all'esposizione, alla commercializzazione e/o alla lavorazione di prodotti, o comunque utilizzata ai fini commerciali, che non rientri o sia difforme dalla tipologia elencata al precedente punto 2. lettera d) del presente articolo.
- Collocare a terra la merce in esposizione.
- L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

(la sanzione per la violazione al presente articolo è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

4. PUBBLICI ESERCIZI.

a) *l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar e ristoranti) mediante tavoli, piante per decorazioni e sedie tipo regista o altra tipologia attinente all'arredo dell'esercizio, dovrà essere delimitata ai sensi dell'art. 25 punto 10. ad eccezione di una eventuale occupazione con sole piante ornamentali, è consentita nelle zone pedonali e Z.T.L. per una profondità massima di mt. 2,00 (misurata, verso il fronte dell'esercizio, dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al transito pedonale con l'area adibita alla circolazione e sosta dei veicoli) e, in ogni caso, purchè rimanga libera una zona larga non meno di mt. 1,50 per consentire la circolazione dei pedoni. Nel caso in cui il marciapiede presenti ostacoli quali piante, pali o fioriere, l'occupazione può essere realizzata all'interno degli spazi da essi creati, comunque in maniera tale da poter consentire un transito pedonale lineare e non accidentato;*

b) E' fatto assoluto divieto di:

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie, anche se utilizzate dai titolari degli esercizi e/o al personale dipendente.
- Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VIA REPUBBLICA LATO RICCIONE

c) *l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar, ristoranti e alberghi con corpo avanzato) mediante tavoli, piante per decorazioni e sedie tipo "regista o altra tipologia attinente all'arredo dell'esercizio, dovrà essere delimitata ai sensi dell'art. 25 punto 10. ad eccezione di una eventuale occupazione con sole piante ornamentali, ed è consentita per una profondità massima di mt. 2,40, misurata a ml. 3,00 perpendicolarmente all'asse stradale coincidente con l'asse della canalina di scolo delle*

acque piovane.

- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER VIA LITORANEA NORD E SUD.

d) l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar e ristoranti) mediante tavoli, sedie tipo "registra o altra tipologia attinente l'arredo dell'esercizio" e piante per decorazioni, è consentita nelle isole di sabbia creatosi con il nuovo lungomare per una superficie massima pari al 30% dell'isola stessa, lato Via Litoranea, senza superare il fronte dell'esercizio. La manutenzione e pulizia del restante 70% dovrà essere effettuata dal richiedente pena la revoca dell'autorizzazione.

d-1) l'occupazione esterna da parte dei **pubblici esercizi** (bar e ristoranti) mediante tavoli, piante per decorazioni e sedie tipo "registra o altra tipologia attinente l'arredo dell'esercizio" è consentita sul marciapiede lato monte della Via Litoranea Nord e Sud durante la validità del tratto interessato dall'area pedonale e/o Z.T.L.. Stante le limitate dimensioni del marciapiede in misura variabile nella sua estensione, le richieste di occupazione verranno valutate singolarmente.

- LOCALITA' PORTOVERDE.

e) i titolari di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla L.R. 14/2003 e titolari delle licenze per la sala giochi (TULPS) possono richiedere di occupare aree esterne di suolo pubblico sul fronte dei propri esercizi con sedie, tavoli e piante ornamentali e giochi qualora trattasi di sala giochi. Qualora le condizioni ambientali circostanti lo consentano, l'occupazione potrà essere assentita anche su un lato dell'esercizio (previa verifica da parte degli uffici comunali).

Gli esercenti le attività artigianali del settore dell'alimentazione (gastronomie e gelaterie con annesso il laboratorio di produzione) è consentito esclusivamente il posizionamento di sole sedute (sedie – panche - poltroncine) per un numero massimo di 20 (venti) posti a sedere sul fronte dell'attività e qualora le condizioni ambientali circostanti lo consentano, l'occupazione potrà essere assentita anche lateralmente all'esercizio stesso (previa verifica da parte degli uffici Comunali).

L'occupazione richiesta è assentita alle seguenti prescrizioni: 1 - Gli spazi all'esterno non possono disporre di allacciamenti a acqua, fogna e gas; 2 - l'installazione di quanto oggetto della presente non deve recare pregiudizio, pericolo o nocumento per la pubblica e privata incolumità; 3 - le installazioni apposte sull'area interessata dall'occupazione non devono determinare impedimenti allo scolo delle acque pluviali; 4 - Sono fatte salve altre specifiche e/o particolari prescrizioni che saranno ritenute necessarie dagli uffici competenti in fase di istruttoria del procedimento amministrativo; 5 – l'occupazione dovrà essere delimitata ai sensi dell'art. 25 punto 10.

E' abrogata ogni norma in contrasto con le presenti disposizioni, così come l'ordinanza dirigenziale n. 47 del 11/04/2016;

(la sanzione per la violazione al presente articolo è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

5. ATTIVITA' ARTIGIANALI.

a) L'occupazione esterna da parte delle **attività artigianali**, quali piadinerie, gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio e gastronomie in genere da asporto, **salvo che non si configuri una vera e propria attività di somministrazione di alimenti e/o bevande**, è consentita per la collocazione di tavoli, panche, sedie e poltroncine, con le stesse indicazioni e limitazioni previste per i pubblici esercizi.

b) E' consentito collocare all'esterno di ogni attività un numero massimo di **2** sedie tipo "registra o altra tipologia attinente l'arredo dell'esercizio", ad uso dei relativi titolari e/o

del personale dipendente, a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

(la sanzione per la violazione al presente articolo è da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 40

Occupazioni per temporanea esposizione

1. *In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni cinque e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

2. *In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.*

3. *L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole da parte dell'Amministrazione Comunale.*

Art. 41

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. *Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, in base alla specifica ordinanza sindacale che pone limiti e divieti per l'esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante.*

2. *Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.*

3. *L'accoglimento delle richieste di autorizzazione temporanea che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e/o Z.T.L. e aree di particolare interesse ambientale è subordinata al parere favorevole del competente ufficio comunale.*

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 42

Commercio in forma itinerante

1. *L'attività è regolamentata dalla specifica ordinanza sindacale.*

2. *Al titolari delle autorizzazioni commerciali in forma itinerante, oltre ai limiti imposti dalla specifica ordinanza sindacale prima richiamata, è altresì vietato:*

a) *posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non*

siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, ovvero nella specifica ordinanza comunale che fissa i limiti e i divieti per l'esercizio di tale attività;;

- b) esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine;
- c) sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di luoghi di cura e di cimiteri;
- e) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti;
- f) iniziare l'attività prima delle ore 7:00 e non dovrà concludersi dopo le ore 20:00;
- g) esercitare il commercio itinerante in parchi ed in giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. In essi, è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta autorizzazione commerciale.

(Le violazioni di cui al punto 1. e 2. vengono sanzionate da Euro 100,00 a Euro 600,00).

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 43

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. Il Servizio Ambiente Comunale, l'ARPA o l'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta del Servizio Ambiente Comunale, l'ARPA o l'Azienda Sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E' comunque vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 44

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, hanno l'obbligo di rispettare l'ordinanza sindacale con la quale si regola l'orario degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le modalità di funzionamento delle attività di concerto e all'installazione ed uso di apparecchi radio-televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 516,00 a Euro 3.098,00).

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 45

Suoni e rumori nelle case e nei luoghi di convivenza e di riunioni

Dalle ore 00.00 alle ore 8.00, e dalle 13.00 alle ore 16.00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e dalle ore 23.00 alle ore 8.00 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo è vietato nelle case di abitazione, nei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, piscine ecc.) il canto ed il suono di strumenti musicali, giradischi e simili come pure fare rumori molesti, in modo da recare disturbo alla quiete dei vicini, dei condomini, dei degenti ecc.). Gli impianti di allarme antifurto installati negli immobili devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti che possono provocare inneschi accidentali tali da provocare allarmi infondati e molestia ai vicini .

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 46

Botti e petardi

È vietato:

1. L'uso improprio di botti, petardi, fiale puzzolenti, polveri pruriginose, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti.

2. L'uso improprio di bombolette spray schiumogene e coloranti, nonché di altri articoli fastidiosi e molesti .

3. L'uso dei cosiddetti "**cannoncini**" per allontanare i volatili dalle colture agricole è consentito ad una distanza non inferiore a mt. 200 dalle abitazioni e nelle fasce orarie comprese fra le ore 09.00 e le ore 12.30 e fra le ore 16.00 e le ore 19.00.

(per la violazione si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 47

Abrogato

Art. 48

Abrogato

Art. 49

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.

2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08.00 e dopo le ore 22.00.

3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 50

Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 09.00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 51

Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti, ancorché sia

intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 52

Abrogato

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 53

Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto, su tutto il territorio comunale, procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale che migrante.

2. E' fatto divieto, altresì, di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 54

Tutela degli animali domestici

(Si rimanda al regolamento comunale per il controllo, tutela e benessere degli animali).

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIO E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 55

Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 56

Commercio e offerte di servizi all'interno di edifici e luoghi pubblici

1. Senza specifico permesso è vietato introdursi all'interno di uffici e luoghi pubblici per

offrire servizi od esercitare forme di commercio;

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 57

Commercio all'ingrosso. Apposizione cartello indicativo

1. *I titolari di esercizi commerciali per la vendita all'ingrosso per i quali non sono previste deroghe al divieto di esercizio congiunto del commercio al dettaglio devono tenere ai vari ingressi del proprio esercizio una targa ben visibile al pubblico, di dimensioni non inferiori a 0,50 m di larghezza e 0,30 m di altezza riportante la seguente dicitura: "Negozio all'ingrosso. E' vietata la vendita al dettaglio".*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 500,00 a Euro 3.000,00).

Art. 58

Esposizione materiale funerario

1. *Nel territorio comunale è vietata l'esposizione e la mostra nelle vetrine, di materiale funerario di qualunque tipo.*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00);

Art. 59

Esposizione e vendita materiale ventennio fascista

1. *Nel territorio comunale è vietata l'esposizione, la mostra e la vendita, di qualunque oggetto riportante slogan o immagini nazifasciste, fabbricato in epoca successiva al ventennio fascista.*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

Art. 60

Amministrazione degli stabili

1. *Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.*

(per le violazioni si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00).

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61

Abrogazioni

1. *Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione n. 40 del 29 marzo 1967, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.*